

CCXXXI SEDUTA

MERCOLEDÌ 18 MARZO 1964

Presidenza del Vicepresidente GARDU

I N D I C E

Disegno di legge: «Provvidenze a favore dell'industria alberghiera e turistica». (97) (Continuazione della discussione e approvazione):

CUCCU	5165
COTTONI, Assessore ai trasporti e turismo	5168-5173-5176-5181
(Votazione segreta)	5168
(Risultato della votazione)	5168
RAGGIO	5169
PAZZAGLIA	5171-5174-5185
PULIGHEDDU	5171-5179-5184
COVACIVICH	5172-5186
ZUCCA	5172-5176-5180-5185
PUDDU	5175
PERALDA	5175-5183
CONGIU	5178
(Votazione segreta)	5181
(Risultato della votazione)	5181
(Votazione segreta)	5187
(Risultato della votazione)	5187

Proposta di legge: «Difesa delle coltivazioni cereali-
cole dai danni arrecati dal passero». (17) (Ritiro):

GHILARDI	5187
DEL RIO, Assessore all'agricoltura e foreste	5187
Sull'ordine del giorno:	
SOTGIU GIROLAMO	5188

Continuazione della discussione e approvazione del disegno di legge: «Provvidenze a favore dell'industria alberghiera e turistica». (97)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del disegno di legge: «Provvidenze a favore dell'industria alberghiera e turistica».

Ricordo che all'articolo 4 sono stati presentati alcuni emendamenti, di cui si è data lettura nella seduta precedente.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cuccu per illustrare l'emendamento di cui è firmatario.

CUCCU (P.S.I.U.P.). Innanzitutto una premessa. A questo emendamento andrebbero abbinati, perchè riguardano lo stesso argomento, gli altri due da noi presentati. Illustrerò, contemporaneamente, se il Presidente me lo consente, tutti e tre gli emendamenti. Vorrei intanto rispondere a una interruzione fatta ieri dall'Assessore Contu al collega Pazzaglia. A proposito delle imprecisioni di alcune formulazioni della legge, l'Assessore afferma che esistono i controlli per eliminare le presunte — secondo lui — storture. Ritengo che una legge ben fatta dovrebbe ricorrere il meno possibile al meccanismo dei controlli; una legge che ricorra troppo ai controlli evidentemente ha bisogno di carabinieri, direi, non di funzionari normali della pubblica amministrazione per la sua applicazione. Una legge ben fatta si controlla da sé, si affida alla logica del suo stes-

La seduta è aperta alle ore 10 e 30.

ASARA, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IV LEGISLATURA

CCXXXI SEDUTA

18 MARZO 1964

so meccanismo, direi alla sua necessità economica e sociale. Se la legge è priva di finalità economiche e sociali è inutile che si spari nei controlli per una sua giusta applicazione; l'intelligenza popolare è molto più acuta senza dubbio di quella dei funzionari chiamati a controllare l'attuazione della legge. Comunque accetto il richiamo alla volontà di controllo da parte dell'Assessore Contu e ciò mi dà fiducia che si vorrà applicare giustamente il provvedimento.

L'articolo 4 istituisce il Comitato incaricato di esaminare le domande di concessione. Un controllo efficace inizia dalla giusta valutazione delle domande, da una giusta concessione dei finanziamenti e quindi da democraticità della rappresentanza del Comitato. Esso deve rappresentare determinati interessi turistici, cioè del turismo di massa, non di quello che chiamerei addirittura teoretico, cioè fondato su contemplazioni del fenomeno turistico di regioni più fortunate che è solo pubblicitario, cinematografico, che può coincidere con i gusti dell'Assessore del momento, ma che può anche non rappresentare gli interessi della popolazione sarda. Noi vorremmo un turismo legato intimamente e realmente agli interessi delle masse, delle popolazioni, rimaste sempre totalmente prive dei servizi essenziali per sviluppare le risorse turistiche delle loro zone. Da una legge come questa, che si impegna a sviluppare il turismo alberghiero, esse si attendono provvidenze che valgano a vivificare le diverse zone da sempre rimaste abbandonate. Il Comitato deve proporsi scopi democratici, operare cioè un controllo effettivo delle domande, curare la giusta applicazione della legge, la corretta destinazione dei fondi. Deve cioè garantire, nella relazione è giustamente posta questa esigenza, un procedimento che abbrevi le lungaggini e la burocrazia del Comitato tecnico del C.I.S. Evidentemente questo fine può essere raggiunto se si evita un altro tipo di tecnicismo, quello cioè dei tecnici dell'Assessorato del turismo e in genere di tutti gli Assessorati. Sia i tecnici del C.I.S., che quelli regionali, hanno una mentalità burocratica. Ciò che bisogna evitare è proprio la visione burocratica del problema

concreto, umano e sociale che ogni domanda rappresenta.

Il Comitato previsto dall'articolo 4 è composto esclusivamente di funzionari, cioè dall'Assessore al turismo o da un suo delegato, dal capo divisione turismo dell'Assessorato al turismo, da tre esperti rispettivamente in materia turistico-alberghiera, urbanistica e di difesa del paesaggio. Nell'articolo non viene neppure indicata la procedura che verrà seguita per la nomina dei commissari, ma ritengo che essi saranno scelti e nominati dallo stesso Assessore. Del Comitato saranno chiamati anche a far parte un rappresentante rispettivamente degli Assessorati dei lavori pubblici, delle finanze e della rinascita. Si tratta dunque sempre di funzionari nominati su designazione degli Assessori competenti. L'unico commissario non nominato dall'Assessore è il direttore dell'Ente provinciale per il turismo competente per zona di intervento. Questo comitato per l'esame delle domande di concessione è dunque nominato, direi, esclusivamente dall'Assessore al turismo. I suoi componenti sono scelti tra i funzionari che non possono non obbedire alle indicazioni dell'Assessore. Ciò fa comprendere chiaramente che l'esame delle domande di concessione diventa, con la formulazione di questo articolo, un affare privato dell'Assessore al turismo. E' un fatto che non si può assolutamente negare. Non è questione di evitare il funzionarismo o il tecnicismo del comitato del C.I.S., ma bisogna evitare quale che sia tipo di tecnicismo e di burocraticismo. Per questo motivo bisogna inserire nel comitato altri elementi. E' evidente che i funzionari non devono essere esclusi; essi sono competenti, si sono dedicati, direi, esclusivamente a certi settori. La loro competenza tecnica è perciò necessaria, indispensabile. E' però giusto che accanto a loro vi siano persone non appartenenti alla burocrazia. La Giunta esagera nell'attribuire importanza alla competenza tecnica dei funzionari. Il nostro emendamento propone non l'abolizione del Comitato, cioè la cancellazione dei rappresentanti proposti dalla Giunta, ma l'inserimento di due rappresentanti delle categorie interessate. Si propone, cioè, che ven-

gano inseriti un rappresentante dell'associazione degli albergatori, un rappresentante dell'Ente Sardo Industrie Turistiche, tre rappresentanti della zona omogenea interessata al provvedimento.

I comitati delle zone omogenee non debbono essere trascurati da nessuna delle leggi provvidenziali della Regione a cominciare dalla 588. Bisogna dare rilevanza alle zone omogenee inserendo loro rappresentanze in tutti i comitati previsti dalle leggi che proponiamo ed esaminiamo. Dobbiamo cominciare da questa legge dalla quale i Sardi si augurano di vedere aiutate finalmente le iniziative di carattere turistico. Del Comitato dovrebbero infine far parte tre rappresentanti del Consiglio regionale. Questi tre rappresentanti ritengo che meglio possano garantire l'osservanza del senso politico e sociale della legge. Si potrà obiettare che il Comitato che noi proponiamo risulterebbe pletorico, (17 membri anziché nove) e che il suo funzionamento potrebbe essere appesantito. Ritengo che anche se si verificasse un certo appesantimento, varrebbe la pena di integrare il comitato per garantire la democrazia e, ripeto, la rappresentatività di tutti gli interessi in gioco. L'ultimo comma dell'articolo 4, di cui si propone la soppressione in uno dei nostri emendamenti, appesantisce veramente la legge. Se si vuole evitare l'ampliamento del comitato non capisco per quale ragione si intende mantenere l'ultimo comma dell'articolo 4, il quale dice che nel determinare l'ordine di precedenza nella concessione dei benefici sarà tenuto conto della maggiore deficienza alberghiera e turistica in rapporto alle possibilità delle singole località. Per applicare questo comma, onorevole Assessore, sarebbero necessarie tre Commissioni permanenti, si dovrebbero anche compilare tre registri ufficiali per stabilire in modo, possibilmente obiettivo, le deficienze alberghiere e turistiche e le diverse possibilità delle singole località. Voi capite benissimo che con una formulazione così generica si apre la strada ai favoritismi. Se si vuole proprio evitare ogni appesantimento bisogna almeno eliminare l'ultimo comma dell'articolo 4.

Non sfuggirà neppure l'aperta confes-

sione contenuta in questo comma, della insufficienza della legge. Si parla infatti di determinare l'ordine di precedenza, quindi logicamente si dà per certo che ci sarà un affollamento di domande. Si parla di mille, duemila domande, ma pare che decine, se non centinaia, siano state già presentate all'Assessorato del turismo. A me risulta che dal mio paese sono già state presentate alcune domande, perchè la gente crede, grazie alla pubblicità che è stata fatta in proposito, che la legge sia stata già addirittura approvata. Questa ammissione di insufficienza della legge dovrebbe far riflettere. La Giunta è consapevole di questa insufficienza; noi all'inizio della discussione proponemmo la sospensione del provvedimento fino all'esame del piano per il turismo e alla determinazione dei comprensori. In quella sede si sarebbe potuta studiare, discutere una legge più organica e meglio rispondente ai bisogni di questa. Se devono essere osservati certi criteri di priorità è chiaro che debbono essere enunciati nella legge. Non so come l'onorevole Cottoni, nel suo intervento di ieri, abbia potuto affermare che le priorità e i giusti criteri nella concessione dei finanziamenti saranno osservati. Mi pare che questi criteri non siano determinati o lo siano soltanto nella mente della Giunta o dell'Assessore, così come quelli che si riferiscono ai comprensori turistici, che devono essere ancora studiati e decisi.

Evidentemente il senso di questa legge lo si può trovare soltanto nei provvedimenti che il Consiglio dovrà adottare in futuro. Mi sia consentito di dire che in questo spirito va vista anche l'espressione dell'articolo nove, che dice: «Sentito il parere del Comitato...». E' chiaro che almeno questo comitato dovrebbe avere una sua funzione reale e non dovrebbe essere soltanto una figura rettorica. Dell'espressione «sentito il parere», chi ha amministrato la cosa pubblica, conosce il significato. La storia delle Prefetture è fatta di espressioni come questa. La storia degli arbitrii e, in tempo fascista, delle angherie che hanno subito i nostri Comuni è fatta di «sentito il parere». Le vecchie Prefetture, nascondendosi dietro questa formula, cancellavano Comuni dalla faccia

IV LEGISLATURA

CCXXXI SEDUTA

18 MARZO 1964

della terra, dividevano, offendevano la sensibilità e la moralità pubblica. Noi vogliamo che siano cancellate da una legge democratica, cioè proposta e discussa in democrazia, espressioni antidemocratiche che rendano la legge poco chiara e pericolosa. Si tratta di espressioni tipiche di amministrazioni autoritarie, centralizzate che non devono avere più diritto di cittadinanza. Questa discrezionalità, questa possibilità di arbitri, questa strada, aperta ai favoritismi, dev'essere cancellata dal disegno di legge in discussione.

Concludendo ritengo che il desiderio di stabilire controlli — il richiamo è stato fatto a questo problema dall'Assessore Contu nella seduta di ieri — possa invogliare la Giunta, la maggioranza ad accettare le integrazioni che noi proponiamo al comitato di cui si parla nell'articolo 4 e che servono anche ad eliminare l'espressione offensiva dell'articolo 9 cui accennavo.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore ai trasporti e turismo.

COTTONI (P.S.D.I.), Assessore ai trasporti e turismo. La Giunta accetta gli emendamenti proposti. Riteniamo però che la Commissione, con l'inclusione di un rappresentante dell'associazione degli albergatori e di uno dell'Ente Sardo Industrie Turistiche, sia tecnicamente e politicamente qualificata per l'esame e il parere sulle singole domande che le verranno sottoposte. La Giunta ritiene anche opportuna la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 4.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento soppressivo Puddu e altri. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione la rimanente parte dell'articolo. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata).

Metto in votazione l'emendamento Peralda - Congiu - Cuccu. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Con l'approvazione di questo emendamento si intende superato quello Pernis - Asara.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Sull'emendamento Cuccu - Cois - Raggio - Peralda - Puddu è pervenuta alla Presidenza una regolare richiesta di votazione a scrutinio segreto. Si procede pertanto alla votazione.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	50
votanti	49
maggioranza	25
favorevoli	17
contrari	32
astenuti	1

(Il Consiglio non approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Abis - Arru - Asara - Atzeni Alfredo - Atzeni Licio - Cambosu - Campus - Cara - Cardia - Casu - Cherchi - Cois - Congiu - Corrias - Cottoni - Covacovich - Cuccu - Del Rio - Dettori - Falchi Pierina - Filigheddu - Floris - Frau - Ghilardi - Ghirra - Jovine - Lay - Latte - Macis Elodia - Manca - Melis - Murgia - Nioi - Pazzaglia - Peralda - Pernis - Pettinau - Pisano - Prevosto - Puligheddu - Raggio - Sanna Randaccio - Sotgiu Girolamo - Spano - Torrente - Urraci - Usai - Zaccagnini - Zucca.

Si sono astenuti: Vicepresidente Gardu).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 5.

ASARA, Segretario:

Art. 5

Le anticipazioni non possono eccedere la misura del 75 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, fatta eccezione per gli stabilimenti balneari per i quali le stesse non possono superare la misura del 50 per cento.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato pre-

sentato un emendamento Congiu - Peralda - Raggio - Cuccu - Puddu. Se ne dia lettura.

ASARA, *Segretario*:

«Sostituire il testo dell'articolo 5 con il seguente: "Le anticipazioni non possono eccedere la misura del 75 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e vengono concesse secondo le graduazioni per zone e per categorie di cui alla delibera 2 agosto 1963 del Comitato dei Ministri sul primo programma biennale del Piano di rinascita"».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Raggio per illustrare il suo emendamento.

RAGGIO (P.C.I.). Con un emendamento approvato sono stati esclusi dalle provvidenze del disegno di legge gli alberghi e le altre opere classificati superiori alla seconda categoria. Con questo emendamento, dunque, il provvedimento viene a caratterizzarsi nel senso che gli interventi si spostano in direzione delle opere, delle attrezzature ricettive che più possono consentire uno sviluppo del turismo sociale e di massa. Noi riteniamo con questo emendamento che sia necessario e possibile procedere ancora avanti su questa strada e proponiamo perciò che le anticipazioni, non solo non eccedano il 75 per cento, così come è previsto dall'articolo 5 del disegno di legge, ma che debbano essere concesse secondo le graduazioni per zone, per categorie, di cui alla deliberazione del 2 agosto del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, relativa al primo programma biennale del Piano. Ci sembra, cioè, che all'emendamento approvato ieri, che esclude le opere, le attrezzature, gli alberghi di categoria superiore alla seconda, debba aggiungersi una graduazione dell'intervento sulla base appunto delle tabelle contenute nella delibera del Comitato dei Ministri relative al primo piano biennale. Riteniamo cioè che sia necessario e opportuno raccordare il provvedimento al Piano di rinascita. Come i colleghi ricorderanno la delibera del Comitato dei Ministri prevede un sistema di graduazione, per gli

interventi previsti dalla legge 588, sulla base delle zone essenzialmente turistiche e delle altre nelle quali esistono invece altre prospettive.

La graduazione dell'intervento è anche in rapporto alla categoria e alle opere complementari. Si prevedono misure del 60, del 50 ed anche del 40 per cento, secondo le zone, le categorie, il tipo di opere. Noi pensiamo che questa graduazione debba essere accolta anche nel provvedimento in esame per la necessità di coordinare, di raccordare con la legge 588, ma soprattutto perchè queste graduazioni, queste tabelle, queste misure previste dalla delibera del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, consentono di precisare meglio l'intervento, di renderlo ancor più adeguato alle esigenze di uno sviluppo del turismo di massa e consentono di concentrare l'intervento nelle direzioni, nelle zone e settori che possono agevolare lo sviluppo del turismo di massa. Questi sono in breve i motivi per i quali raccomandiamo vivamente ai colleghi del Consiglio l'approvazione del nostro emendamento.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore ai trasporti e turismo.

COTTONI (P.S.D.I.), *Assessore ai trasporti e turismo*. La Giunta accoglie l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento sostitutivo Congiu e altri. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

ASARA, *Segretario*:

Art. 6

A favore di coloro che beneficiano delle provvidenze previste dalle leggi nazionali in materia di credito alberghiero e turistico, l'Amministrazione regionale può concedere un'anticipazione integrativa fino alla concorrenza massima del 75 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, ovvero una garanzia sussidiaria

IV LEGISLATURA

CCXXXI SEDUTA

18 MARZO 1964

che consenta agli operatori la utilizzazione dei mutui fino alla misura sopra detta.

A favore degli operatori stessi l'Amministrazione regionale concede altresì un'anticipazione pari alle prime sei rate semestrali costanti di ammortamento del mutuo contratto ai sensi delle leggi sopra dette.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

ASARA, Segretario:

Art. 7

Le anticipazioni di cui alla presente legge sono gravate, anche durante il periodo di preammortamento, dell'interesse del 2 per cento; oltre alle spese bancarie calcolate in misura non superiore all'1 per cento per diritti di commissione e spese accessorie, in ragione d'anno.

Sono altresì a carico del mutuatario le spese per l'istruttoria della pratica.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

ASARA, Segretario:

Art. 8

Agli interessati, che per le opere di cui all'art. 2 non usufruiscono dei benefici previsti dalle leggi della Regione, dello Stato e della Cassa per il Mezzogiorno, può essere concesso, per l'ammontare della spesa riconosciuta ammissibile, sentita la Commissione di cui all'art. 4, un contributo del 2 per cento in ragione d'anno e per la durata di dieci anni.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati quattro emendamenti. Se ne dia lettura.

ASARA, Segretario:

Emendamento Lonzu - Pazzaglia - Chessa:

«Sostituire le parole "può essere" con la parola "viene". Sostituire le parole "di dieci anni" con le parole "da 5 a 10 anni"».

Emendamento Peralda - Cuccu - Raggio - Cois - Puddu:

«Alla fine dell'articolo aggiungere: " Il contributo è concesso secondo le graduazioni per le zone e per categorie di cui alla delibera 2 agosto 1963 del Comitato dei Ministri sul primo programma biennale del Piano di rinascita"».

Emendamento Soggiu Piero - Puligheddu - Contu:

«Sostituire al testo dell'articolo 8 il seguente: "Agli interessati che per le opere di cui all'art. 2 non usufruiscono dei benefici previsti dalla presente legge, dalle leggi dello Stato e delle provvidenze accordate dalla Cassa per il Mezzogiorno può essere accordato, sentita la Commissione di cui all'art. 4, per l'ammontare della spesa riconosciuta ammissibile, il contributo del 3 per cento in ragione d'anno per la durata di anni 15 purchè quando si tratti di costruzione di impianti ricettivi, detti impianti non abbiano carattere di lusso"».

Emendamento Covacovich - Cottoni - Puligheddu:

«Sostituire il testo dell'articolo con il seguente: "Agli interessati, che per le opere di cui all'articolo 2, non usufruiscono dei mutui agevolati concessi dalla Regione, dallo Stato e dalla Cassa per il Mezzogiorno, può essere concesso, per l'ammontare della spesa riconosciuta ammissibile, sentita la Commissione di cui all'articolo 4, un contributo del 3 per cento in ragione d'anno e per la durata di 10 anni"».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pazzaglia per illustrare il suo emendamento.

PAZZAGLIA (M.S.I.). Il nostro emendamento tende a trasformare la facoltà e quindi il potere discrezionale dell'Amministrazione in un obbligo e in un dovere, lasciando soltanto la possibilità di decidere discrezionalmente sull'ammontare del contributo garantendo un minimo pari al 2 per cento per cinque anni. Allorquando viene stabilito un determinato finanziamento deve essere anche indicato preventivamente quale sarà il beneficio che sicuramente qualunque richiedente potrà avere.

La battaglia più difficile che debbono combattere le imprese è quella per ottenere un contributo, e sono sempre costrette a premere in una certa direzione o in un'altra per avere questo beneficio. Bisogna finirla, una volta per sempre, coll'attribuzione di poteri discrezionali all'Amministrazione e bisogna stabilire invece che esistono determinati diritti per tutti coloro che eseguono determinate opere. Potrà essere opportuno (perchè per certe opere evidentemente il contributo può essere in misura maggiore o in misura minore) stabilire un minimo di discrezionalità fra il minimo del contributo e il massimo, ma un minimo deve essere garantito a tutti in modo che il cittadino non abbia bisogno di pressioni politiche come avviene normalmente, per ottenere la concessione del contributo. Detto questo soggiungo che non posso essere d'accordo sugli emendamenti che sono stati presentati da altri colleghi, non perchè essi non prevedano dei benefici forse maggiori di quello che è previsto nel nostro emendamento, ma perchè prevedono l'attribuzione di poteri discrezionali all'Amministrazione che non possono ulteriormente essere consentiti. Se i colleghi Covacovich, Cottoni e Puligheddu (il loro emendamento in buona sostanza dovrebbe essere sostitutivo di quello Soggiu Piero-Puligheddu - Contu), trasformano quel "può essere concesso" in un "viene concesso", lasciando all'Amministrazione soltanto la discrezionalità di decidere fra un minimo e un massimo, possiamo anche accettare il loro emendamento e non chiedere la votazione sul nostro. Finchè però viene mantenuto il principio della discrezionalità per l'Amministrazione, non possiamo non insistere sul nostro emendamento.

PRESIDENTE. Del suo emendamento resterebbe quindi sempre in piedi il principio dell'obbligo.

PAZZAGLIA (M.S.I.). Sì.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Raggio per illustrare il suo emendamento.

RAGGIO (P.C.I.). Per questo emendamento valgono le considerazioni fatte a proposito degli altri, a prescindere dalla misura del contributo e dalla domanda dello stesso contributo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Puligheddu per illustrare il suo emendamento. Vorrei che ella chiarisse perchè ha presentato due emendamenti su questo articolo.

PULIGHEDDU (P.S.d'A.). I due emendamenti sono sostanzialmente uguali. Col primo si intende stabilire che a coloro che intendono impiantare aziende alberghiere, sempre si intende di categoria non superiore alla seconda, senza fare ricorso alle provvidenze previste dalla legge regionale o dalle leggi statali, cioè che operano con quattrini propri o comunque non della Regione, dello Stato o della Cassa per il Mezzogiorno, si riconosce un contributo pari al tre per cento annuo. Ciò rappresenta in sostanza un beneficio minore di quello che si riconosce a coloro che ottengono in base alla legge regionale un mutuo a tasso agevolato. Chiunque ottenga oggi mutui fondiari sul libero mercato, deve affrontare un costo effettivo non inferiore all'8,50 per cento; infatti apparentemente l'interesse pattuito è del 5 per cento, ma questo interesse va pagato sulla somma totale indicata nell'atto di mutuo mentre la somma erogata è inferiore del 16-17 per cento.

Oggi le cartelle fondiari sono in genere quotate a 85-86 lire su ogni 100 lire di valore nominale; due punti li prende la Banca come diritto di mediazione, per cui si scende a 82-83 lire. Un operatore economico, un albergatore che contragga un mutuo fondiario,

dovrà in effetti per incassare 820 mila lire, sottoscrivere l'impegno per un milione. L'operazione fatta sul libero mercato, ripeto, comporta un peso non inferiore all'8 e mezzo per cento. A coloro che agiscono in Sardegna, che impiantano aziende alberghiere, che danno vita ed incremento al turismo, con mezzi propri o comunque da loro reperiti, è giusto concedere un contributo; la misura del 3 per cento mi pare non sia eccessiva. I due emendamenti, che sono quasi uguali, ma uno è sostitutivo totale, mentre l'altro è sostitutivo parziale, differiscono in questo: mentre in uno si parla di un contributo del 3 per cento per la durata di dieci anni, nell'altro la durata è prevista in 15 anni.

La ragione di ciò è che noi intendiamo lasciare una certa libertà alla Giunta nel valutare e nel decidere la durata in rapporto alle possibilità della Regione. Siccome taluno mi ha fatto osservare che l'emendamento (steso prima che venisse approvato quello Peralda e altri, in base al quale sono esclusi dai benefici della legge gli alberghi di categoria superiore alla seconda), potrebbe far sorgere dubbi, nel senso che gli alberghi di prima categoria, non potendo ottenere altri contributi regionali, potrebbero ottenere il contributo sugli interessi da noi proposto. Per evitare ciò si potrebbe integrare l'emendamento con questa dicitura: «Sempre che si tratti di aziende alberghiere di categoria non superiore alla seconda». Dopo aver illustrato i due emendamenti, debbo ripetere che lasciamo alla Giunta la facoltà di decidere sulla durata; io preferirei comunque la durata di 15 anni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Covacivich per illustrare il suo emendamento.

COVACIVICH (D.C.). Vorrei premettere alcune considerazioni anche sugli emendamenti presentati da altri colleghi. Comincerò da quello Lonzu - Pazzaglia - Chessa. A me pare indispensabile lasciare una certa libertà di valutazione all'Amministrazione regionale quando si tratta di concessione di contributi a fondo perduto. La dizione è copiata dalla legge nazionale che stabi-

lisce un contributo del 2 per cento per dieci anni a tutti coloro che, nel disporre la costruzione di opere turistiche, non beneficiano di mutui agevolati. Al collega Puligheddu debbo precisare che una volta in atto le provvidenze regionali, il ricorso alle leggi nazionali, nel senso di operazioni non agevolate, è assolutamente impossibile. Osservo inoltre che il contributo per un periodo superiore ai 10 anni, specialmente contributo pieno e non scalare, è troppo oneroso per l'Amministrazione regionale.

D'altra parte un'attività economica che dopo 10 anni non riesca ad assestarsi, non può essere una iniziativa sana e pertanto non deve essere ulteriormente aiutata. Dieci anni sono sufficienti per consentire a una azienda di superare le difficoltà iniziali insite in ogni attività economica, specialmente nel settore turistico, intrapresa nella nostra Isola. L'emendamento tiene conto di queste difficoltà e propone perciò di elevare il contributo dal 2 al 3 per cento. Questo ci pare sufficiente a soddisfare le esigenze di coloro che intendono investire capitali propri o presi a mutuo non agevolato. Faccio osservare che il contributo del 3 per cento per 10 anni rappresenta il rimborso del 30 per cento del capitale impiegato; portando la durata a 15 anni il contributo rappresenterebbe il 45 per cento del capitale stesso. Il mio Gruppo propone di elevare il contributo dal 2 al 3 per cento, ma per un periodo non superiore ai 10 anni.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che l'articolo 8 sia più importante di quanto in effetti si voglia ammettere. Tutti siamo convinti che le provvidenze regionali, di enti statali, della Cassa per il Mezzogiorno, eccetera, in nessun caso saranno sufficienti a soddisfare tutte le domande, sia pure con tutte le limitazioni che abbiamo fissato.

Ciò a meno che non siamo convinti che la Sardegna non raggiungerà lo sviluppo turistico che auspichiamo. Se siamo convinti

del contrario è chiaro che, quali che siano le provvidenze, esse non saranno mai sufficienti, per cui si ha bisogno di operatori che possano investire quattrini senza usufruire dei benefici previsti da leggi statali o regionali. Altrimenti l'articolo 8 non troverebbe alcuna giustificazione. Esso dice in sostanza che gli interessati che per le opere non usufruiscono di nessun beneficio — cioè, realizzano opere rinunciando a tutto, sia perchè viene respinta loro la domanda, sia perchè rinunciano a presentarla (e saranno certamente parecchi gli operatori che lo faranno) — e che impiantano alberghi di un certo tipo che favoriscono il turismo sardo, è giusto che noi in qualche modo li incoraggiamo. Ecco perchè mi pare che debbano essere accolti sia l'emendamento del collega Puligheddu, che prevede una durata di 10 anni, e il 3 per cento di contributo anziché il 2 per cento, sia soprattutto quello del collega Pazzaglia. In questo caso non è più necessaria la discrezionalità perchè si tratta di operatori che non vogliono beneficiare di mutui agevolati. Questi operatori agiscono con soldi propri, presi in prestito dalle banche senza chiedere praticamente nulla né a noi né allo Stato. A costoro dobbiamo almeno garantire il diritto ad un certo contributo; se ritenete che il contributo del 3 per cento sia troppo elevato, portatelo al 2 per cento, ma dite in ogni caso che ne hanno diritto. Stabiliti i limiti alla seconda categoria deve restare stabilito un principio comune a tutti. Vorrei che qualcuno mi dimostrasse come si fa a concedere un contributo a un operatore economico che investe in Sardegna i suoi quattrini e a rifiutarlo a un altro che si trova nelle stesse condizioni. Comprendo che si possa negare a una persona il mutuo agevolato tenendo conto della limitatezza delle nostre possibilità, della località in cui ha deciso di realizzare i suoi impianti e così via, ma quando si è in presenza di iniziative valide turisticamente, realizzate con soldi propri o con soldi presi a prestito senza usufruire di agevolazioni dello Stato o della Regione, mi pare che mantenere in piedi il principio della discrezionalità significhi prestare il fianco a una critica. Tanto vale stabilire chiaramente quest'altro principio: te ti favorisco perchè sei

simpatico, te non ti favorisco perchè non sei simpatico. E' chiaro che uno che investe soldi propri non lo farà evidentemente per perderli in zone non idonee. E' chiaro che realizzerà l'opera nel convincimento di farla fruttare, perciò ritengo che l'opera possa essere ritenuta in partenza valida. Il problema è molto semplice. Se noi non vogliamo aiutare costoro, dobbiamo dirlo chiaramente; se invece vogliamo aiutarli, non si capisce perchè si debbano stabilire discriminazioni. Mi pare che lasciare in legge la valvola di sicurezza di non concedere il contributo a Tizio significhi da parte di qualcuno mantenere la possibilità di discriminazioni, che, a mio parere, non possono avere nessuna giustificazione. Tanto più che abbiamo presentato anche all'articolo 8 lo stesso emendamento che avevamo presentato all'articolo precedente, perchè praticamente si osservano le disposizioni del Piano. Si tratta in sostanza di stabilire un'ulteriore garanzia. Mi pare che i tre emendamenti vadano accolti, perchè a chi rinuncia o non ha ottenuto, il che è lo stesso, i benefici dello Stato o della Regione, sia concesso un premio, un modesto contributo, un incoraggiamento per aver investito soldi propri o per aver rischiato quelli presi in prestito. Giustamente il collega Puligheddu poneva l'accento sulla esosità degli interessi che pretendono le banche sui mutui. Mi pare quindi, ripeto, che debbano essere accolti i tre emendamenti: quello del collega Puligheddu, che prevede il 3 per cento per dieci anni, quello del collega Pazzaglia e quello nostro. I tre emendamenti si completano a vicenda e potrebbe risultarne un articolo utile.

PRESIDENTE. L'onorevole Pazzaglia ha richiamato l'attenzione della Presidenza sull'errore materiale in cui si è incorsi nella formulazione dell'articolo 8, a proposito delle leggi della Cassa per il Mezzogiorno. Questa formulazione sarà corretta in sede di coordinamento.

Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore ai trasporti e turismo.

COTTONI (P.S.D.I.), Assessore ai trasporti e turismo. La Giunta si dichiara favorevole

IV LEGISLATURA

CCXXXI SEDUTA

18 MARZO 1964

all'emendamento Covacivich e altri, purchè il contributo venga concesso per impianti ricettivi che non abbiano carattere di lusso.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). E gli altri emendamenti?

COTTONI (P.S.D.I.), *Assessore ai trasporti e turismo*. Non possiamo accoglierli.

PRESIDENTE. Metto in votazione la prima parte dell'emendamento Lonzu-Pazzaglia - Chessa, poichè la seconda parte è assorbita da un altro emendamento. L'emendamento dice: «Sostituire le parole "può essere" con la parola "viene"». Chi la approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non la approva alzi la mano.

(*Non è approvata*).

Poichè l'emendamento Soggiu Piero - Puligheddu - Contu è stato ritirato, metto in votazione l'emendamento Covacivich - Cottoni - Puligheddu.

COVACIVICH (D.C.). Si intende che il contributo, come del resto ha già detto l'onorevole Assessore, va dato alle iniziative che vengono finanziate con questa legge, cioè agli impianti non superiori alla seconda categoria.

PRESIDENTE. Allora nell'emendamento va inserita questa formula: «sempre che si tratti di industrie alberghiere di categoria non superiore alla seconda». Chi approva questo emendamento alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto in votazione l'emendamento Peralda - Cuccu - Raggio - Cois - Puddu. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 9.

ASARA, *Segretario*:

Art. 9

Le domande di anticipazione e quelle per la

concessione del contributo di cui all'art. 8, sono presentate all'Assessorato al turismo il quale, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 4, decide in ordine alla ammissione ad istruttoria.

Le domande di anticipazione ritenute ammissibili sono trasmesse per l'istruttoria tecnica agli Istituti di cui all'art. 1.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

ASARA, *Segretario*:

Emendamento Lonzu - Pazzaglia - Chessa:

«Alla fine del primo comma aggiungere le parole "entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda"».

Emendamento Peralda - Cuccu - Raggio - Cois - Puddu:

«Alle parole "sentito il parere" sostituire "in conformità al parere"».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pazzaglia per illustrare il suo emendamento.

PAZZAGLIA (M.S.I.). Ho notato che non trova molta fortuna il tentativo di introdurre diverso sistema nell'uso del denaro pubblico. Comunque fino alla fine io condurrò una battaglia che ritengo giusta. Perchè abbiamo proposto la formula: «entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda»? Perchè esiste anche un sistema per non rispondere ed è il sistema dell'insabbiamento, cioè differendo le risposte da un giorno all'altro, da una settimana all'altra. In questo modo le pratiche si fermano. E' chiaro che il termine di 60 giorni non è un termine perentorio; l'onorevole Cottoni sa meglio di me che questo non può che essere un termine ordinatorio, che indica comunque che l'Amministrazione deve sbrigare le pratiche con dinamismo, ciò che deve essere la regola nell'esame di queste questioni, specialmente perchè abbiamo tutti interesse acchè le realizza-

zioni alberghiere si facciano con una certa celerità. Questo il senso del nostro emendamento. Abbiamo ritenuto di fissare in 60 giorni il termine per la risposta della domanda, perchè ci sembra un tempo più che sufficiente. Chiunque presenti una domanda e si è impegnato in una certa direzione, deve ottenere una risposta entro un termine sufficientemente breve per sapere se potrà ottenere o meno i benefici previsti dalla legge. Speriamo che almeno sotto questo aspetto la nostra proposta possa trovare nel Consiglio quel consenso che, secondo noi, meritavano anche gli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Puddu per illustrare il suo emendamento.

PUDDU (P.S.I.). Illustrando l'emendamento numero 8 ho già espresso il parere anche su questa modifica. Proponiamo di sostituire la dicitura «sentito il parere» con «conforme» per attribuire al Comitato di cui all'articolo 4 una maggiore rilevanza.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare lo onorevole Peralda. Ne ha facoltà.

PERALDA (P.S.I.). Devo esprimere parere favorevole sull'emendamento presentato dal collega Pazzaglia ed altri. Eventualmente, conoscendo la lentezza del funzionamento della burocrazia, si potrebbero spostare i termini da sessanta a novanta giorni. E' comunque giusto che gli operatori economici debbano essere posti nella condizione di sapere, entro un termine ragionevole, se essi possono attendersi dalla Regione un incoraggiamento per la loro iniziativa o devono cercare aiuti da altre parti. Ritengo che sia nocivo all'economia della Sardegna, in questo caso anche all'incremento della ricettività alberghiera, lo stato di incertezza che pregiudica anche la ricerca di nuove o di diverse fonti di finanziamento. Penso che il Consiglio possa esprimersi all'unanimità su questo principio, eventualmente spostando i termini, da 60 a 90 giorni, entro cui la commissione speciale deve esprimere il parere e l'Assessorato far conoscere all'interessato le proprie decisioni.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore ai trasporti e turismo.

COTTONI (P.S.D.I.), *Assessore ai trasporti e turismo*. La Giunta si dichiara contraria all'emendamento Peralda e altri, mentre può accettare quello Lonzu e altri. Mi dichiaro favorevole alla proposta avanzata dall'onorevole Peralda di portare i termini da 60 a 90 giorni.

PAZZAGLIA (M.S.I.). Accogliamo la richiesta.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento Peralda e altri. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'articolo. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento Lonzu e altri, con la modifica proposta dall'onorevole Peralda. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

ASARA, *Segretario*:

Art. 10

I mutui sono concessi con decreto dell'Assessore al turismo di concerto con quello alle finanze.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

ASARA, *Segretario*:

Art. 11

I contributi di cui all'art. 8 sono concessi

IV LEGISLATURA

CCXXXI SEDUTA

18 MARZO 1964

su proposta dell'Assessorato al turismo con decreto del Presidente della Giunta, su conforme deliberazione della Giunta medesima.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

ASARA, Segretario:

Art. 12

I crediti derivanti dalle anticipazioni previste dalla presente legge devono essere assistiti da idonee garanzie.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

ASARA, Segretario:

Art. 13

La restituzione dei prestiti dovrà effettuarsi in non più di quaranta rate semestrali e dovrà avere inizio a partire dalla fine del terzo anno dalla ultimazione dell'opera.

E' in facoltà del mutuatario rimborsare totalmente o parzialmente il mutuo prima di detto termine.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

ASARA, Segretario:

Art. 14

Spetta agli Istituti di credito, appositamente convenzionati, il controllo tecnico, ammi-

nistrativo e contabile sull'impiego e sulla destinazione delle somme anticipate ai fini della presente legge.

In caso di accertata irregolarità o inadempienza nell'esatto impiego delle somme concesse, o nell'adempimento degli obblighi delle operazioni di finanziamento da parte del mutuatario, l'Istituto proporrà all'Assessore alle finanze l'emanazione dei provvedimenti necessari al ricupero delle somme erogate.

I provvedimenti di cui al precedente comma sono emanati dall'Assessore alle finanze di concerto con quello dei trasporti e turismo.

Il Presidente dell'Istituto di credito potrà tuttavia prendere direttamente o richiedere all'Autorità giudiziaria ogni provvedimento cautelare, conservativo o di urgenza, dandone immediatamente notizia all'Assessorato alle finanze.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Non ho presentato alcun emendamento, ma credo sia piuttosto discutibile la rinuncia della Regione al controllo sulla destinazione dei fondi, che viene lasciato totalmente all'Istituto di credito. Esso, tutto sommato, i soldi non essendo suoi, ma della Regione, ha interesse relativo a controllarne la destinazione. Voi controllate tutto fino a concedere il mutuo una volta che esso è stato concesso delegate ad una banca il controllo sulla destinazione dei fondi, e i controlli che la presente legge prevede. Non comprendo come la Giunta possa rinunciare a esercitare un controllo sulla destinazione dei fondi della Regione. Non so se questa mia osservazione spinga la Giunta a riflettere su questo articolo e eventualmente a proporre la modifica nel senso da me indicato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Assessore ai trasporti e turismo.

COTTONI (P.S.D.I.), Assessore ai trasporti e turismo. Nelle mie dichiarazioni in risposta ai diversi colleghi intervenuti nella discussione sul credito alberghiero dissi che la Giunta si

riservava il controllo sulla priorità, sulla qualità e sulla valutazione degli investimenti turistici. La Giunta controllerà attraverso i suoi uffici tecnici e gli organi esecutivi l'impiego e la destinazione dei fondi.

Sono previste delle decadenze dai benefici di legge ove gli operatori economici che, avendo ricevuto dei finanziamenti e dei contributi per diverse iniziative turistiche, venissero meno agli scopi prefissati. Chiedo comunque che il Presidente del Consiglio conceda 10 minuti di sospensione per aver modo di riesaminare la strutturazione e la formulazione di questo articolo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Onorevole Assessore, finchè nella legge non dite niente è chiaro che il controllo spetta sempre alla Giunta, ma una volta che voi affermate in un articolo di legge che il controllo spetta esclusivamente all'Istituto di Credito, voi siete estromessi da ogni possibilità di intervento a meno che non ci sia una richiesta esplicita da parte dell'Istituto di Credito che ha concesso il mutuo.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta per alcuni minuti, per consentire il riesame di questo articolo. Vorrei pregare la Commissione finanze di riunirsi immediatamente per dare un parere sugli emendamenti finanziari.

(La seduta, sospesa alle ore 11 e 55, viene ripresa alle ore 12 e 20).

PRESIDENTE. E' pervenuto alla Presidenza un emendamento Dettori - Dedola - Arru - Zucca di cui do lettura:

«Aggiungere all'articolo il seguente comma: "Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione regionale di disporre direttamente con propri funzionari i controlli di cui al comma precedente"».

COTTONI (P.S.D.I.), Assessore ai trasporti e turismo. La Giunta accetta l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 14. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento Dettori e altri. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

ASARA, Segretario:

Art. 15

Le costruzioni, le attrezzature e le aree finanziate con la presente legge, non potranno essere destinate ad altra finalità per venti anni dalla data di inizio dell'ammortamento, in conformità del vincolo che sarà disciplinato dal regolamento di esecuzione della presente legge.

Il vincolo in parola viene imposto anche a coloro che beneficiano del contributo di cui all'articolo 8 ed avrà la durata di venti anni dall'ultimazione dell'opera.

Solo in casi del tutto eccezionali e dopo attenta valutazione delle risultanze delle gestioni, il vincolo di cui sopra potrà essere sciolto con decreto dell'Assessore al turismo di concerto con quello alle finanze e previa conforme deliberazione della Giunta regionale, qualora dopo almeno tre anni dalla entrata in esercizio dello stabile il movimento turistico risulti irrilevante e la finalità della iniziativa siasi dimostrata non corrispondente alle esigenze della località.

Tale disposizione è applicabile anche a favore di coloro che hanno beneficiato delle provvidenze previste dalla legge regionale 23 novembre 1950, numero 63.

Il mutamento di destinazione è sempre subordinato al rimborso totale delle somme mutate ovvero alla restituzione del contributo.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

ASARA, Segretario:

Emendamento Raggio - Cois - Congiu:

«Sopprimere dalle parole "solo in casi" fino alla fine dell'articolo».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Raggio per illustrare questo emendamento.

RAGGIO (P.C.I.). Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.

ASARA, Segretario:

Art. 16

L'Amministrazione regionale regolerà con apposite convenzioni, da stipularsi separatamente, con gli Istituti di Credito interessati, i rapporti derivanti dalla gestione del fondo di cui all'articolo uno della presente legge.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 17.

ASARA, Segretario:

Art. 17

La Giunta regionale determina la priorità e la misura degli interventi, i criteri per la concessione dei benefici di cui alla presente legge, nonché le zone dove preferibilmente dovrà operare la legge stessa, ed approva i programmi annuali relativi ai sensi dell'articolo otto della legge regionale 11 luglio 1962, numero 7.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

ASARA, Segretario:

Emendamento Congiu - Peralda - Cois - Raggio - Puddu - Cuccu:

«Sostituire il testo dell'articolo con il seguente: "Le priorità di intervento, i criteri per

la concessione dei benefici, nonché le zone in cui dovrà operare la presente legge saranno determinati in conformità ai programmi di intervento pluriennali deliberati per il settore turistico dal Consiglio regionale ai sensi della legge 11 luglio 1962, numero 7"».

Emendamento Soggiu Piero - Puligheddu - Contu:

«Sostituire l'intero testo dell'art. 17 con seguente: "La Giunta regionale, col parere favorevole di una commissione di consiglieri regionali composta col sistema proporzionale alla composizione dei Gruppi consiliari, determina le priorità di intervento ed i criteri per la concessione dei benefici di cui alla presente legge, determinando le zone nelle quali dovrà preferibilmente operare la legge stessa sulla base della vocazione turistica e delle necessità di sviluppo delle zone stesse.

E' titolo di preferenza, in ogni caso, l'idoneità delle opere a favorire lo sviluppo del turismo economico e popolare.

La Giunta regionale, nel rispetto dei suindicati criteri, approva i programmi annuali relativi anche ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 11 luglio 1962, n. 7"».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Congiu per illustrare il suo emendamento.

CONGIU (P.C.I.). Il Consiglio, nell'esaminare l'articolo 17, deve rendersi conto, e credo che lo abbia già compreso, che si tratta dell'articolo chiave della legge. Infatti questo articolo contiene le norme per la determinazione dei criteri necessari a una applicazione corretta della legge. La nostra tesi è che il perno della politica turistica è l'articolo 38 della legge sul Piano. L'applicazione di questo articolo 38 è pregiudiziale alla determinazione, cioè, delle aree, delle zone dove vi sono quelle suscettività capaci di determinare conseguenze utili ai fini del Piano. L'articolo 38 stabilisce infatti la determinazione pregiudiziale delle aree riconosciute idonee a diventare centri di attrazione delle correnti turistiche. Stabi-

lite queste aree, qualunque altro provvedimento adottato in materia turistica deve tener conto della avvenuta determinazione di queste aree. Ciò significa che anche la legge in esame nel prevedere particolari incentivazioni all'industria alberghiera che è uno degli aspetti della politica turistica, deve mantenere come criteri discriminanti la determinazione dei cosiddetti comprensori turistici, cioè delle aree riconosciute idonee a diventare centri di attrazione delle correnti turistiche. E poichè il piano, dunque, i programmi, sono determinati dalla Giunta regionale, ma vanno approvati dal Consiglio, la dizione dell'articolo 17 deve essere rispettata.

I criteri che devono presiedere all'applicazione della legge alberghiera non possono essere determinati dalla Giunta; essa li predetermina, ai sensi dell'articolo 8 della legge numero 7, ma il Consiglio li deve approvare. Essendo dunque l'applicazione della legge condizionata dalla precedente determinazione delle aree riconosciute idonee a diventare centri di attrazione delle correnti turistiche ed essendo la determinazione di queste aree fatta dal Consiglio con suo voto, è chiaro che la formulazione dell'articolo 17 da parte della Giunta non è conforme nè alla legge nazionale nè al criterio delle competenze che in materia abbiamo d'altronde di comune accordo accolto approvando la legge regionale numero 7. E' inoltre opportuno attirare la attenzione su un altro aspetto della questione soprattutto perchè esso rappresenta un classico caso di coordinamento di spesa, a proposito del quale è indispensabile il chiarimento. L'articolo 17 introduce per la prima volta un riferimento alle leggi di attuazione del Piano di rinascita, e in particolare alla legge regionale 11 luglio 1962. Si dice: «Noi intendiamo avvalerci dei fondi del Piano di rinascita anche per finanziare questa legge». No, ciò non è possibile: perchè ciò sia possibile è necessario formulare un articolo in cui si dica espressamente che «agli stanziamenti e dunque ai contributi e ai mutui previsti dalla presente legge si può far fronte anche attraverso gli stanziamenti previsti dall'articolo 38 della legge 588»; tuttavia quegli stanziamenti hanno una destinazio-

ne e prevedono una procedura finanziaria che non è quella prevista dalla legge in discussione. Basterebbe confrontare la diversa procedura e la diversa articolazione prevista dal Piano di rinascita con le disposizioni dettate dalla legge alberghiera per constatare immediatamente le differenze. Per questi due motivi riteniamo di dover presentare un emendamento che faccia esplicito richiamo ad indicazioni di carattere generale e che statuisca priorità di intervento, criteri per la concessione dei benefici, e determinazioni delle zone in conformità ai programmi deliberati dal Consiglio regionale. Un emendamento che fissi quindi gli elementi della programmazione generale entro cui si situa la legge alberghiera. Escludiamo inoltre che attraverso questa legge sia possibile attingere ai fondi del Piano di rinascita, ritenendo d'altronde che la legge alberghiera abbia già un suo stanziamento previsto in determinati capitoli di bilancio e a quei capitoli debba farsi riferimento nella approvazione della legge medesima.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Puligheddu per illustrare il suo emendamento.

PULIGHEDDU (P.S.d'A.). Secondo me l'emendamento può conseguire alcuni risultati pratici, ma non può rispondere ai principi che regolano la vita del nostro Istituto autonomistico. In sostanza dice che l'esecutivo non ha più nessuna funzione e che l'organo legislativo si inserisce direttamente nelle funzioni dell'esecutivo. L'organo legislativo non si limita al controllo postumo, ma interviene addirittura preventivamente al momento delle decisioni. Debbo dire che purtroppo la limitatezza cronica degli stanziamenti previsti per l'attuazione delle nostre leggi che di solito sono buone, apre tra i molti richiedenti una specie di gara a chi arriva primo a ottenere il decreto. In sostanza quasi tutte le nostre leggi, dopo qualche mese di attuazione, vivono soltanto formalmente per l'esaurimento dei fondi. Essere giudici alla partenza e all'arrivo dei concorrenti ai benefici della legge attirava non poco me e gli amici Soggiu e Contu e perciò presentammo l'emendamento. Comunque non insistia-

mo per la sua votazione; è sufficiente ottenere assicurazioni dalla Giunta e in modo particolare dall'onorevole Assessore ai trasporti e turismo. In questo mio atteggiamento molto influisce il fatto che a decidere, almeno nella prima fase di applicazione della legge, cioè nella fase in cui lo stanziamento non è ancora esaurito, sarà l'amico, consentitemi di dirlo, Cottoni, che ritengo opererà come sempre ha fatto nel passato, non da Assessore ma da cittadino rispettoso dei principi di giustizia ai quali dovrebbero uniformarsi sempre gli atti di tutti gli amministratori, sia di enti modesti sia della Regione autonoma. Dichiaro pertanto di ritirare l'emendamento, che ritengo giuridicamente non opportuno.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, con l'emendamento Soggiu Piero e altri finalmente sembrava raggiunto un accordo tra esecutivo e legislativo a proposito del controllo di fondi previsti dalla legge. Non nego che mi rallegrai di questo accordo, ma ora vedo che non si trattava che di una illusione. Infatti l'emendamento è stato elegantemente ritirato e perciò il fatto nuovo che faceva bene sperare per il futuro è caduto prima di nascere. Non possiamo che prendere atto, anche se le giustificazioni del collega Puligheddu basate sulla stima che egli nutre per il collega Cottoni potrebbero trovarmi consenziente. Il problema però, — sia ben chiaro — va oltre le persone; non è pensabile infatti che una legge sia fatta soltanto perchè un posto è occupato da una certa persona. La legge è fatta per il futuro e quindi elementi di fiducia personale non dovrebbero influire nella stesura di un articolo o di un emendamento. Vorrei, a sostegno degli argomenti illustrati dal collega Contu, ricordare all'onorevole Assessore che il Consiglio ha già approvato emendamenti a questo proposito. Per esempio ha approvato l'emendamento che dice: «Le anticipazioni non possono eccedere la misura della spesa riconosciuta ammissibile e vengono concesse» — mi segua, onorevole Assessore — «secondo le gradua-

zioni per zone e per categorie di cui alla deliberazione 2 agosto 1963 del Comitato dei Ministri sul primo programma biennale del Piano di rinascita».

Questa norma è stata approvata; così come è stata approvata una norma analoga in un altro articolo. In pratica, cioè, l'articolo 17, nella stesura originale, è già cassato, perchè è chiaro che avendo già stabilito il Consiglio criteri di graduazione, cioè di priorità, la Giunta deve soltanto pigliare atto di questa volontà. Quando in un precedente articolo ci si riferisce alla deliberazione del Comitato dei Ministri, l'articolo 17 è in contraddizione evidente con le norme già approvate. Approvando l'emendamento presentato dai colleghi Congiu e altri, non soltanto si offre un salvagente alla Giunta, cioè confermiamo ciò che abbiamo già approvato e che ormai dalla legge non si può più cancellare, ma non ci leghiamo soltanto al primo programma biennale; in base alle norme già approvate la legge dovrebbe essere applicata tenendo conto della volontà del Comitato dei Ministri a proposito di questo programma, ma facciamo riferimento anche a eventuali futuri programmi. Il problema è più organico, più completo quando si dice come nell'emendamento che «le priorità di intervento, i criteri per la concessione dei benefici, nonchè le zone, saranno determinati in conformità ai programmi che la Giunta predispone e che il Consiglio approva». Mi pare che una barchetta di salvataggio migliore di questa non si possa sognare. Dico salvataggio nel senso che si ha la possibilità di fare una legge organica e non contraddittoria e casuale.

Approvando questo emendamento noi teniamo conto di ciò che abbiamo già approvato. La Giunta non è esclusa, perchè è essa che propone i programmi; comunque salva anche la competenza del Consiglio che questi programmi, in base alla legge numero 7, dovrà infine approvare. Concludendo, l'emendamento Congiu risponde ai criteri già approvati dal Consiglio con due emendamenti precedenti e inoltre fissa anche per il futuro le competenze della Giunta e del Consiglio. Mi pare quindi che non ci dovrebbero essere difficoltà da parte della Giunta alla sua approvazione.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore ai trasporti e turismo.

COTTONI (P.S.D.I.), *Assessore ai trasporti e turismo*. La Giunta accetta l'emendamento Congiu e altri. Rispondo subito ai chiarimenti richiesti dall'onorevole Congiu e cioè se i finanziamenti del Piano possano essere utilizzati come fondo di rotazione in base alla legge che noi oggi approviamo.

La mia risposta è positiva, e mi richiamo all'articolo 5 della legge 588. Rispondendo poi all'onorevole Puligheddu debbo dire che la Giunta ha già fissato le sue scelte politiche e sociali; l'azione amministrativa della Giunta è legata ai programmi che sono stati approvati o che verranno approvati dal Consiglio. Non esistono i paventati pericoli di abusi, di arbitri e di favoritismi (si è parlato appunto di questo) perchè l'azione politica e amministrativa della Giunta è vincolata alla osservanza e alla realizzazione dei programmi regolarmente approvati.

PRESIDENTE. L'emendamento Soggiu Piero e altri è stato ritirato.

NIOI (P.C.I.). Lo facciamo nostro.

PRESIDENTE. Mi pare che l'emendamento Congiu detti i criteri...

CONGIU (P.C.I.). Noi consideriamo il nostro emendamento aggiuntivo rispetto all'emendamento Soggiu Piero e altri.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento Congiu e altri. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Sull'emendamento Soggiu Piero e altri, fatto proprio dall'onorevole Nioi, è pervenuta una regolare richiesta di votazione a scrutinio segreto. Si procede pertanto alla votazione.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	57
votanti	56
maggioranza	29
favorevoli	20
contrari	36
astenuiti	1

(Il Consiglio non approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Abis - Arru - Asara - Atzeni Alfredo - Atzeni Licio - Cambosu - Campus - Cara - Cardia - Cherchi - Cois - Congiu - Contu Anselmo - Contu Felice - Corrias - Cottoni - Covacivich - Cuccu - Dedola - Del Rio - De Magistris - Dettori - Falchi - Pierina - Filigheddu - Floris - Ghilardi - Ghirra - Giagu De Martini - Jovine - Lay - Latte - Lonzu - Macis Elodia - Manca - Melis - Mereu - Murgia - Nioi - Pazzaglia - Peralda - Pernis - Pettinau - Pisano - Prevosto - Puddu - Puligheddu - Raggio - Sanna Randaccio - Soddu - Sotgiu Girolamo - Spano - Torrente - Urraci - Usai - Zaccagnini - Zucca.

Si sono astenuti: Vicepresidente Gardu).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 18.

ASARA, *Segretario*:

Art. 18

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1963 sono istituiti i seguenti capitoli:

Cap. 115 bis - Spese per la concessione di contributi ad imprenditori che costruiscono alberghi ed attrezzature turistiche senza far ricorso a crediti agevolati (articolo 8 della presente legge).

Cap. 240 bis - Costituzione di un fondo destinato alla concessione di anticipazioni dirette a promuovere l'industria alberghiera e turistica (articolo 1 della presente legge).

IV LEGISLATURA

CCXXXI SEDUTA

18 MARZO 1964

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1963 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

- Cap. 45 - Fondo per fronteggiare oneri dipendenti da nuove disposizioni legislative L. 50.000.000
- Cap. 240 - Incremento del fondo destinato alla concessione di anticipazioni dirette a promuovere l'industria alberghiera e turistica in località suscettibili di valorizzazione turistica L. 400.000.000

In aumento:

- Cap. 115 bis - Spese per la concessione di contributi ad imprenditori che costruiscono alberghi ed attrezzature turistiche senza far ricorso a crediti agevolati L. 50.000.000
- Cap. 240 bis - Costituzione di un fondo destinato alla concessione di anticipazioni dirette a promuovere l'industria alberghiera e turistica. L. 400.000.000

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico ai capitoli 115 bis e 240 bis dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1963 ed a quelli ad essi corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

L'Amministrazione regionale stanzierà per la finalità di cui all'articolo 8 della presente legge almeno lire 50.000.000 all'anno negli esercizi successivi al 1963 e sino al 2002 compreso.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

ASARA, Segretario:

Emendamento Covacovich - Cottoni - Murgia:

«Sostituire il testo dell'articolo con il se-

guente: "Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1964 sono istituiti i seguenti capitoli:

- Cap. 121 bis - Contributi per opere turistico-alberghiere agli operatori che non usufruiscono dei benefici della Regione, dello Stato e della Cassa per il Mezzogiorno.
- Cap. 246 bis - Costituzione del fondo destinato alla concessione di anticipazioni dirette a promuovere l'industria alberghiera e turistica.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1964 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione

- Cap. 48 - Fondi speciali per fronteggiare oneri dipendenti da nuove disposizioni legislative L. 50.000.000
- Cap. 246 - Incremento del fondo destinato alla concessione di anticipazioni dirette a promuovere l'industria alberghiera in località suscettibili di valorizzazione turistica L. 507.000.000

In aumento

- Cap. 121 bis - Contributi per opere turistico-alberghiere agli operatori che non usufruiscono dei benefici della Regione, dello Stato e della Cassa per il Mezzogiorno L. 50.000.000
- Cap. 246 bis - Costituzione del fondo destinato alla concessione di anticipazioni dirette a promuovere l'industria alberghiera e turistica L. 507.000.000

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico ai capitoli 121 bis e 246 bis dello stato di previsione della spesa per l'anno 1964 ed a quelli ad essi corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

Nei bilanci della Regione per gli anni successivi al 1964 e sino al 2003 saranno stanziati, per le finalità di cui all'articolo 8 della presente legge, almeno L. 50.000.000 all'anno».

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Peralda. Ne ha facoltà.

PERALDA (P.S.I.). La Commissione finanze ha preso in esame l'emendamento testè letto e lo ha approvato all'unanimità apportando solo alcune modifiche formali. Una variazione ha dovuto, purtroppo, apportare anche per quanto riguarda la durata dei finanziamenti successivi all'anno 1964. La Commissione ha ritenuto che il previsto stanziamento annuo al 2003 potesse nuocere, creare una pericolosa rigidità del bilancio. I contributi previsti pertanto dall'articolo 8 della legge in esame, si prevedono per 20 anni consecutivi, fino al 1984. Queste le modifiche fondamentali apportate in Commissione ed approvate all'unanimità.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore ai trasporti e turismo.

COTTONI (P.S.D.I.), Assessore ai trasporti e turismo. La Giunta accetta l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento Covacivich e altri. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 19.

ASARA, Segretario:

Art. 19

Il fondo di cui all'articolo 1 è alimentato:

- a) da appositi stanziamenti annuali disposti dal bilancio della Regione;
- b) dalle percentuali dell'imposta di soggiorno

spettanti alla Regione a termini dell'articolo 2 lettere a) e b) della legge 4 marzo 1958, numero 174, nonchè dai rientri delle somme restituite ai sensi del precedente articolo 13.

Al fondo saranno accreditati gli interessi ed addebitate le eventuali perdite accertate sulle singole operazioni, nonchè il costo del servizio prestato dagli Istituti di credito interessati.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento Covacivich - Cottoni - Murgia. Se ne dia lettura.

ASARA, Segretario:

«Sostituire il testo dell'articolo con il seguente: "Il fondo di cui all'articolo 1 è alimentato dagli appositi stanziamenti annuali disposti nel bilancio della Regione, comprensivi anche della percentuale dell'imposta di soggiorno spettante alla Regione a termini dell'art. 2 della legge 4 marzo 1958, n. 174, nonchè dai rientri delle somme restituite ai sensi del precedente articolo 13.

Al fondo saranno accreditati gli interessi ed addebitate le eventuali perdite accertate sulle singole operazioni, nonchè il costo del servizio prestato dagli Istituti di credito interessati"».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Covacivich per illustrare questo emendamento.

COVACIVICH (D.C.). E' un emendamento formale; non ha bisogno di illustrazione.

COTTONI (P.S.D.I.), Assessore ai trasporti e turismo. La Giunta accetta l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento Covacivich e altri. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 21.

ASARA, Segretario:

Art. 21

Sono abrogate le leggi regionali 23 novem-

IV LEGISLATURA

CCXXXI SEDUTA

18 MARZO 1964

bre 1950, numero 63, 10 giugno 1952, numero 13, e 29 aprile 1953, numero 12.

PRESIDENTE. Devo precisare che verrà messo prima in votazione l'articolo 21, che diventerà articolo 20 perchè esso non può far parte delle norme transitorie in quanto prevede l'abrogazione di leggi regionali preesistenti.

Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 20, che prenderà, nella stesura definitiva della legge, il numero 21.

ASARA, Segretario:

Norme transitorie e finali.

Art. 20

Per l'attuazione della presente legge sarà dettato apposito regolamento.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 22.

ASARA, Segretario:

Art. 22

I termini per l'ammortamento dei mutui previsti dall'articolo 13 della presente legge sono estesi, a richiesta, anche a favore di coloro che hanno beneficiato delle provvidenze di cui alla legge regionale 23 novembre 1950, numero 63.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

E' pervenuto alla Presidenza un emendamen-

to aggiuntivo Puligheddu - Asara - Arru - Peralda. Se ne dia lettura.

ASARA, Segretario:

«Art. 22 bis - "Le norme della presente legge si applicano, per quanto concerne il finanziamento di nuovi lavori di ampliamento o completamento e la proroga dei finanziamenti già ottenuti, anche alle Aziende alberghiere che più beneficiarono delle provvidenze di cui alla legge 23 novembre 1950, n. 63 in quanto fossero di categoria 2.a o inferiore, anche se attualmente classificate in 1.a categoria"».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Puligheddu per illustrare questo emendamento.

PULIGHEDDU (P.S.d'A.). Richiamandomi a quanto ho detto in precedenza illustrando un altro emendamento e cioè in considerazione del fatto che in materia alberghiera la Regione ha sempre provveduto con ristrettezza di mezzi e che perciò non ha mai potuto raggiungere i fini che si era proposta — sempre mantenendo fermo il principio che l'inadeguatezza di mezzi deve impedire il finanziamento di alberghi di categoria di lusso o di prima categoria — abbiamo ritenuto giusto proporre con norma transitoria un trattamento eccezionale, straordinario nei confronti dei pochi albergatori e delle poche aziende benemerite che iniziarono la loro attività quando ancora in Sardegna era tutto da fare, e che non poterono beneficiare di leggi regionali se non in misura ridotta. Per queste aziende è giusto, anche se sono in seguito diventate — può darsi che il caso si presenti — di prima categoria, che vengano garantiti i vantaggi di questa legge: consentire loro un ammortamento calcolato sulla base della durata degli attuali prestiti (23 anni anzichè 15, come era previsto dalla vecchia legge) e poter usufruire dei benefici previsti per le opere di completamento, di sistemazione e di rifinitura. Siamo partiti dal principio che non si possono con nuove leggi creare discriminazioni, dettando indirizzi totalmente diversi da quelli stabiliti in prece-

denza. Esiste infatti un diritto dell'operatore a beneficiare di una nuova legislazione. E' un diritto che deve essere rispettato per non creare squilibri e per non creare il rischio di far fallire, di rendere inutili i sacrifici, che, con precedenti provvedimenti, la Regione aveva fatto.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei invitare tutti a tentare di fare leggi serie, senza attirare su di noi l'accusa di fare favoritismi individuali. Ho ascoltato il collega Puligheddu sperando di trovare nelle sue parole una qualunque giustificazione a questo emendamento. In pratica egli sostiene che chi ha già usufruito di provvidenze regionali, chi quindi ha già ottenuto un beneficio, ha diritto ad ottenere un altro beneficio, anche se, nel frattempo, si è posto nella condizione di non poter ottenere le provvidenze previste dalla legge generale in esame.

NIOI (P.C.I.). In queste condizioni esiste un solo albergo in tutta la Sardegna!

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Ciò sarebbe un fatto gravissimo, ma anche se si trattasse di due o tre alberghi, ci comporteremmo sempre come legislatori che stabiliscono norme, propongono articoli per favorire questo o quel titolare di albergo. Cioè offriremmo veramente il fianco ad una giusta critica della pubblica opinione. Se qualche operatore ha promosso il suo albergo dalla seconda alla prima categoria (se si parla di un certo albergo, esso è di prima categoria come io sono musulmano e forse meno), e la promozione è avvenuta senza alcun merito, dopo aver ottenuto questo beneficio, gli vogliamo lasciare anche la possibilità di sfruttare una legge da cui è escluso proprio in base al passaggio di categoria. Mi sembra eccessivo. Ciò andrebbe a disdoro, non soltanto della parte che propone la norma, ma di tutto il Consiglio regionale. Noi dobbiamo fare leggi che abbiano sempre un carattere obiettivo, senza tener conto di questo o di quel caso parti-

colare, delle sollecitazioni di Tizio, di Caio o di Sempronio. In caso diverso noi manchiamo veramente alla nostra dignità di rappresentanti popolari.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Pazzaglia. Ne ha facoltà.

PAZZAGLIA (M.S.I.). Io credo che effettivamente non debbano essere introdotti nella legge elementi che possano turbare per lo meno il giudizio sereno del Consiglio. Devono invece essere considerati, con una certa attenzione, i casi di completamento e non quelli di ampliamento. Consentendo il finanziamento degli ampliamenti si introdurrebbero infatti di straforo le norme che si sono volute eliminare. Per cui credo che l'emendamento possa essere modificato, in modo da superare le preoccupazioni affacciate, eliminando la voce ampliamento e limitando il concorso ed il finanziamento al completamento delle aziende. Tale norma risponde a criteri di giustizia in quanto il finanziamento degli alberghi soltanto fino alla seconda categoria compresa non era stato previsto fino ad oggi. Se i presentatori dell'emendamento eliminano la parola «ampliamenti», esso può avere una giustificazione e non crea preoccupazioni. Se l'emendamento venisse approvato nella stesura originale potrebbe considerarsi uno strumento per l'introduzione, con norma transitoria, di un criterio che è stato respinto invece dalle norme principali. Di completamenti, vi sono parecchi casi, non un caso solo, come ha detto inesattamente qualche collega; vi sono infatti alcuni casi di alberghi quasi pronti, che hanno bisogno di essere completati e che potrebbero entrare in funzione più facilmente se noi istituissimo una norma transitoria, limitata al finanziamento dei soli completamenti degli alberghi di prima categoria.

PRESIDENTE. Ella, se ho ben capito, propone di sopprimere l'inciso «di ampliamento».

PAZZAGLIA (M.S.I.). L'emendamento dovrebbe suonare così: «per quanto concerne il finanziamento di lavori di completamento». Si

IV LEGISLATURA

CCXXXI SEDUTA

18 MARZO 1964

dovrebbe sopprimere l'espressione: «nuovi e di ampliamento». Non deve parlarsi di nuovi lavori, ma di lavori di completamento.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Covacivich. Ne ha facoltà.

COVACIVICH (D.C.). Vorrei richiamare alla vostra memoria la dizione dell'articolo 2: «Le anticipazioni di cui all'articolo precedente possono essere accordate: a) per la costruzione, la ricostruzione, l'ampliamento, il riassetto tecnico edilizio di alberghi, pensioni, locande...». Quindi l'ampliamento di un albergo è già previsto all'articolo 2, lettera a) che abbiamo già approvato.

CUCCU (P.S.I.U.P.). Ma escludendo gli alberghi di prima categoria.

COVACIVICH (D.C.). L'emendamento estende i benefici per l'ampliamento anche degli alberghi che hanno ottenuto il finanziamento (come alberghi di seconda categoria) e che oggi sono passati alla prima categoria. Siccome la prima categoria è esclusa dal finanziamento, noi dovremmo effettivamente aprire una breccia nella legge. Io personalmente, come avevo già dichiarato, sono contrario a questa norma e ritengo che i firmatari appartenenti al mio Gruppo abbiano preso l'iniziativa a titolo personale. Come Gruppo non abbiamo assunto alcun impegno nel senso indicato dall'emendamento.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore ai trasporti e turismo.

COTTONI (P.S.D.I.), *Assessore ai trasporti e turismo*. La Giunta si rimette al parere del Consiglio.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento Pazzaglia all'emendamento Puligheddu e altri. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'emendamento Puligheddu e altri. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Si dia lettura dell'articolo 23.

ASARA, *Segretario*:

Art. 23

Le somme che saranno restituite dai beneficiari delle provvidenze di cui alla legge regionale 23 novembre 1950, numero 63, 10 giugno 1952, numero 13 e 29 aprile 1953, numero 12, saranno fatte affluire su un conto speciale istituito presso il Credito Industriale Sardo e saranno utilizzate su proposta dell'Assessore alle finanze, e su conforme deliberazione della Giunta regionale, per incrementare le disponibilità del fondo costituito ai sensi dell'articolo 1 della presente legge.

L'Assessore alle finanze è incaricato dell'adozione di tutti quei provvedimenti che si renderanno necessari per il ricupero delle somme dovute per i mutui contratti in base alle disposizioni contenute nelle leggi di cui al comma precedente.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento Covacivich - Dettori - Peralda. Se ne dia lettura.

ASARA, *Segretario*:

«Dopo le parole "le somme" aggiungere: "tuttora disponibile e quelle..."».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Covacivich per illustrare questo emendamento.

COVACIVICH (D.C.). L'emendamento mi sembra opportuno per il fatto che sul fondo dello scorso anno esiste ancora un residuo. L'articolo 23 prevede l'affluenza al fondo delle somme restituite; giusto prevedere che se vi sono altre disponibilità anche queste affluiscono al fondo.

COTTONI (P.S.D.I.), *Assessore ai trasporti e turismo*. D'accordo.

IV LEGISLATURA

CCXXXI SEDUTA

18 MARZO 1964

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 23. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento Covacovich e altri. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 24.

ASARA, Segretario:

Art. 24

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e nelle forme di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: "Provvidenze a favore dell'industria alberghiera e turistica".

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	57
votanti	56
maggioranza	29
favorevoli	39
contrari	17
astenuti	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Abis - Arru - Asara - Atzeni Alfredo - Atzeni Licio - Cambosu - Campus - Cara - Cardia - Cherchi - Cois - Congiu - Contu Anselmo - Contu Felice - Corrias - Cottoni - Covacovich - Cuccu - Dola - Del Rio - De Magistris - Dettori - Fal-

chi Pierina - Filigheddu - Floris - Ghilardi - Ghirra - Giagu De Martini - Jovine - Lay - Latte - Lonzu - Macis Elodia - Manca - Melis - Mereu - Murgia - Nioi - Pazzaglia - Peralda - Pernis - Pettinau - Pisano - Prevosto - Puddu - Puligheddu - Raggio - Sanna Raddaccio - Soddu - Sotgiu Girolamo - Spano - Torrente - Urraci - Usai - Zaccagnini - Zucca.

Si sono astenuti: Vicepresidente Gardu).

Ritiro della proposta di legge: «Difesa delle coltivazioni cerealicole dai danni arrecati dal passero». (17)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dell'onorevole Ghilardi: «Difesa delle coltivazioni cerealicole dai danni arrecati dal passero»; relatore l'onorevole Sassu.

Ha domandato di parlare, per una pregiudiziale, l'onorevole Ghilardi. Ne ha facoltà.

GHILARDI (D.C.). Onorevole Presidente, poichè è in preparazione un disegno di legge globale per la disciplina venatoria (la notizia mi è stata data dai competenti uffici) si rende inopportuna l'approvazione di una legge che disciplina un particolare aspetto del problema. Ho anche appreso che nel disegno di legge in elaborazione verrà tenuto conto della esigenza della difesa delle colture da taluni animali, quale può essere il passero, gli storni eccetera; per cui ritengo inopportuna e inutile la discussione di questa proposta di legge, che infrangerebbe il criterio unitario che deve essere dato a tutto il problema. Chiedo pertanto di ritirare la legge.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta?

DEL RIO (D.C.), Assessore all'agricoltura e foreste. Siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Metto in votazione la pregiudiziale presentata dall'onorevole Ghilardi. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata).

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Sull'ordine del giorno ha domandato di parlare l'onorevole Sotgiu Girolamo. Ne ha facoltà.

SOTGIU GIROLAMO (P.C.I.). Vorrei pregare la Giunta di voler fissare la data in cui intende discutere la mozione presentata dai Gruppi socialista e comunista sulle ferrovie in concessione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Assessore ai trasporti e turismo. Ne ha facoltà.

COTTONI (P.S.D.I.), *Assessore ai trasporti*

e turismo. La Giunta dichiara di essere disposta a discutere la mozione nella prossima tornata.

PRESIDENTE. I lavori del Consiglio proseguiranno martedì 7 aprile alle ore 10 e 30.

La seduta è tolta alle ore 13 e 30.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore

Avv. Marco Diliberto

Tipografia Società Editoriale Italiana - Cagliari
Anno 1964